



COMUNE di CIVIDATE CAMUNO

Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA
E CIMITERIALE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 31.07.2025

I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Competenze
- Art. 4 - Responsabilità
- Art. 5 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 6 - Atti a disposizione del pubblico

Capo II - Depositi di osservazione ed obitori

- Art. 7 - Depositi di osservazione ed obitori

Capo III – Case funerarie e sale del commiato

- Art. 8 - Case funerarie
- Art. 9 - Sale del commiato

Capo IV - Feretri

- Art. 10- Deposizione della salma nel feretro
- Art. 11 - Verifica e chiusura feretri
- Art. 12 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 13 - Fornitura gratuita di feretri
- Art. 14 - Piastrina di riconoscimento

Capo V - Trasporti funebri – Riti religiosi

- Art. 15 - Modalità del trasporto e percorso
- Art. 16 - Trasporti funebri
- Art. 17 - Orario dei trasporti

- Art. 18 - Norme generali per i trasporti
- Art. 19 - Riti religiosi
- Art. 20 - Trasferimento di salme senza funerale
- Art. 21 - Morti per malattie infettive - diffusive o portatori di radioattività
- Art. 22 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 23 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Art. 24 - Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 25 - Trasporto di ceneri e resti
- Art. 26 - Rimessa delle autofunebri

TITOLO II – CIMITERI

Capo I - Cimitero

- Art. 27 - Elenco cimitero Via Quattro Novembre n.65
- Art. 28 - Disposizioni generali - Vigilanza
- Art. 29 - Reparti speciali nel cimitero
- Art. 30 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Capo II - Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

- Art. 31 - Disposizioni generali
- Art. 32 - Piano regolatore cimiteriale

Capo III - Inumazione e tumulazione

- Art. 33 - Inumazione
- Art. 34 - Cippo
- Art. 35 - Tumulazione
- Art. 36 - Deposito provvisorio

Capo IV - Esumazioni ed estumulazioni

- Art. 37 - Esumazioni ordinarie
- Art. 38 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 39 - Esumazione straordinaria
- Art. 40 - Estumulazioni

- Art. 41 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Art. 42 - Raccolta delle ossa
- Art. 43 - Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare
- Art. 44 - Disponibilità dei materiali

Capo V - Cremazione

- Art. 45 - Crematorio
- Art. 46 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Art. 47 - Urne cinerarie
- Art. 48 - Dispersione delle ceneri e affidamento familiare delle urne cinerarie

Capo VI - Polizia dei cimiteri

- Art. 49 - Orario
- Art. 50 - Disciplina dell'ingresso
- Art. 51 - Divieti speciali
- Art. 52 - Riti funebri
- Art. 53 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
- Art. 54 - Fiori e piante ornamentali
- Art. 55 - Materiali ornamentali

TITOLO III - CONCESSIONI

Capo I - Tipologie e manutenzione delle sepolture

- Art. 56 - Sepolture private
- Art. 57 - Durata delle concessioni
- Art. 58 - Modalità di concessione
- Art. 59 - Uso delle sepolture private
- Art. 60 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione
- Art. 61 - Costruzione dell'opera - Termini

Capo II - Divisione, subentri, rinunce

- Art. 62 - Divisione, Subentri
- Art. 63 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua

- Art. 64 - Rinuncia a concessione di aree libere
- Art. 65 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
- Art. 66 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

Capo III - Revoca, decadenza, estinzione

- Art. 67 - Revoca
- Art. 68 - Decadenza
- Art. 69 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 70 - Estinzione

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I - Imprese e lavori privati

- Art. 71 - Accesso al cimitero
- Art. 72 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Art. 73 - Responsabilità - Deposito cauzionale
- Art. 74 - Recinzione aree - Materiali di scavo
- Art. 75 - Introduzione e deposito di materiali
- Art. 76 - Orario di lavoro
- Art. 77 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
- Art. 78 - Vigilanza
- Art. 79 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Capo II - Onoranze funebri

- Art. 80 - Attività funebre
- Art. 81 - Obblighi e Divieti

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I - Disposizioni varie

- Art. 82 - Assegnazione di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

- Art. 83 - Mappa
- Art. 84 - Annotazioni in mappa
- Art. 85 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Art. 86 - Schedario dei defunti
- Art. 87 - Scadenzario delle concessioni

Capo II - Norme transitorie - Disposizioni finali

- Art. 88 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Art. 89 - Cautele
- Art. 90 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria
- Art. 91 - Concessioni pregresse
- Art. 92 - Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio
- Art. 93 - Tariffe
- Art. 94 - Norma finale e di rinvio

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, delle leggi regionali Lombardia 18 novembre 2003, n. 22 e 8 febbraio 2005, n. 6, del Regolamento Regionale Lombardia 9 novembre 2004, n. 6, del Regolamento regionale 14 giugno 2022, n. 4 - Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33. ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.
2. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 2 del regolamento regionale n. 6/2004.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - **attività funebre**: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari, vendita di feretri ed altri articoli funebri, in occasione del funerale, trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero;
 - **autofunebre**: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salma o cadavere;
 - **autopsia**: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
 - **avente diritto alla cessione**: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
 - **bara o cassa**: cofano destinato a contenere un cadavere;
 - **cadavere**: si intende la salma, una volta eseguito l'accertamento di morte;
 - **camera mortuaria o deposito mortuario**: luogo all'interno del cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, contenitori di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, urne cinerarie, in attesa di sepoltura o cremazione;
 - **casa funeraria**: struttura privata, gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre,

- **cassone di avvolgimento in zinco**: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in colombario stagno;
- **ceneri**: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- **cinerario**: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- **cimitero**: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- **colombario o loculo**: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, o di uno o più contenitori di resti ossei, o di una o più urne cinerarie;
- **concessione cimiteriale**: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
- **contenitore di resti ossei**: contenitore di ossa o resti mortali;
- **cremazione**: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- **decadenza di concessione cimiteriale**: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza, per inadempienza del concessionario;
- **deposito di osservazione**: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per rilevarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- **deposito provvisorio**: sepoltura o luogo all'interno del cimitero destinato alla collocazione temporanea di feretri, contenitori di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi in attesa della tumulazione definitiva;
- **dispersione**: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- **esito di fenomeno cadaverico trasformativi conservativo o resti mortali**: trasformazione di cadavere o parte di esso, risultante da incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a dieci e venti anni;
- **estinzione di concessione cimiteriale**: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- **estumulazione**: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato per ritumularlo in altra sepoltura, inumarlo, cremarlo, o tentarne la riduzione in resti ossei così da liberare lo spazio per un nuovo feretro. L'estumulazione si rende necessaria anche per risanare colombari o nicchie interessati da fenomeni percolativi;
- **estumulazione ordinaria**: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero prima di tale data, qualora si debba procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in colombario stagno, e dieci anni, se eseguita in colombario aerato;
- **estumulazione straordinaria**: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in colombario stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in colombario aerato o per dar corso a trasferimento ad altra sepoltura, cremazione o indagini autoptiche per ordine dell'autorità giudiziaria;
- **esumazione**: dissotterramento di un cadavere precedentemente inumato;

- **esumazione ordinaria:** esumazione eseguita entro un termine fissato dal comune;
- **esumazione straordinaria:** esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione, per trasferimento ad altra sepoltura, cremazione o indagini autoptiche per ordine dell'autorità giudiziaria;
- **feretro:** insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- **crematorio:** struttura di servizio al cimitero destinata a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- **fossa:** buca di adeguate dimensioni scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- **gestore di cimitero o crematorio:** soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- **imbalsamazione:** trattamento inteso a conservare inalterato il cadavere;
- **impresa funebre o di onoranze o pompe funebri:** soggetto esercente l'attività funebre;
- **incaricato del trasporto:** persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
- **inumazione:** sepoltura di feretro in una buca scavata nel terreno;
- **nicchia cineraria:** vano destinato alla conservazione di una o più urne cinerarie;
- **obitorio:** luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antighieniche;
- **operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre:** persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- **ossario:** vano destinato alla conservazione di contenitori di resti ossei e/o una o più urne cinerarie;
- **ossario comune:** ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- **parti anatomiche riconoscibili:** gli arti inferiori, superiori o le parti di essi, di persona o di defunto a cui sono stati amputati;
- **resti ossei od ossa:** prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- **revoca di concessione cimiteriale:** atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- **sala del commiato:** struttura pubblica o privata, realizzata e gestita per ricevere e tenere in custodia il feretro chiuso per l'esposizione ai dolenti e lo svolgimento dei riti di commiato;
- **salma:** corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;
- **sostanze biodegradanti:** prodotti a base batterico enzimatico che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- **tanatocosmesi e tanatoprassi:** trattamento estetico dei cadaveri prima delle esequie e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- **tomba collettiva o familiare:** sepoltura a sistema di tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e/o di urne cinerarie;

- **traslazione**: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- **trasporto funebre**: trasferimento, previa autorizzazione, di salma, di cadavere, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di nati morti e prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili, di ossa umane, di ceneri, dal luogo del decesso, dalla struttura sanitaria, dal luogo di sepoltura, all'obitorio, alla camera mortuaria, all'abitazione del defunto ubicata anche in altro comune, ai servizi per il commiato, al cimitero, al crematorio, compresa la sosta nei luoghi di culto per la funzione religiosa. Nella nozione di trasporto funebre sono compresi il prelievo del defunto dal luogo del decesso, il suo collocamento nella bara dopo l'avvenuto accertamento di morte, la chiusura, il trasferimento e la consegna del feretro al personale incaricato delle operazioni cimiteriali, dell'obitorio o della cremazione;
- **tumulazione**: sepoltura di feretro e/o di cassetta di resti ossei e/o di urna cineraria in colombario, in nicchia cineraria, in cappella o in tomba di famiglia;
- **urna cineraria**: contenitore di ceneri.

Articolo 3 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. Le funzioni gestionali sono svolte dal Responsabile del servizio.
3. Concorrono all'esercizio delle attribuzioni in materia cimiteriale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico per la parte tecnica e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente regolamento, come precisato al successivo articolo 90.
4. I servizi inerenti la polizia mortuaria di competenza comunale vengono effettuati in forma singola o associata, eseguiti direttamente, gestiti con le modalità previste per i servizi pubblici locali o affidate con le procedure a evidenza pubblica previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, nonché, per gli aspetti igienico-sanitari, a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L..

Articolo 4 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque provochi danni a cose di proprietà comunale o di terzi od a persone ne risponde sia civilmente che penalmente.

Articolo 5 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - La visita necroscopica,
 - Il servizio di osservazione dei cadaveri

- Il recupero delle salme accidentate
 - L'ossario comune
 - Il feretro per le salme di persone i cui famigliari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale.
 4. Il Comune, con proprio atto di indirizzo, o con separati atti¹, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 6 - Atti a disposizione del pubblico

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

Capo II

Depositi di osservazione ed obitori

Articolo 7 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
2. Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato².
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

¹ Art. 42, comma 2, lettera f), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

² Art. 64, D.P.R. n. 285/1990.

6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., nel rispetto delle disposizioni vigenti.³
7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Capo III

Case funerarie

Articolo 8 – Case funerarie

1. La casa funeraria è una struttura privata, gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre, nella quale, su richiesta dei familiari o altri soggetti aventi titolo, sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute presso abitazioni private, strutture sanitarie ed ospedaliere.
2. Nella casa funeraria è possibile procedere allo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a) osservazione della salma;
 - b) composizione e vestizione;
 - c) trattamenti di imbalsamazione e di tanatoprassi, tanatocosmesi;
 - d) custodia ed esposizione del cadavere, anche a cassa aperta;
 - e) attività di commemorazione e commiato del defunto.
3. Presso la casa funeraria possono sostare, per brevi periodi, i defunti in feretro chiuso, in attesa del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione, anche dopo la celebrazione delle esequie.
4. Le case funerarie devono essere ubicate ad una distanza minima di metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.
5. I requisiti minimi strutturali e impiantistici delle case funerarie devono essere i seguenti:
 - a) locale osservatorio e sosta salme;
 - b) camera ardente;
 - c) locale preparazione personale;
 - d) servizi igienici per il personale;
 - e) servizi igienici per i parenti
 - f) sala per onoranze funebri al feretro;
 - g) deposito materiale;
 - h) impianto condizionamento ambientale con le seguenti caratteristiche igrometriche:
 - temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18° per i locali con presenza di salme;
 - umidità relativa: 60% ± 5;
 - n ricambi aria/ora esterna: 15 v/h;
 - i) impianto illuminazione di emergenza.

³ D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

Capo IV

Feretri

Articolo 9 - Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 12.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva o se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o suo incaricato detterà le necessarie disposizioni protettive e i trattamenti a cui dovrà essere sottoposto il cadavere allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
5. In tali casi il personale delle imprese funebri è tenuto ad utilizzare adeguati mezzi di protezione individuale a norma delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza del lavoro.

Articolo 10 - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato, che assume, se previsto, la veste di incaricato di pubblico servizio.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 12.
3. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo eventualmente richiesto dall'A.S.L..
4. In particolare, deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato, il corretto confezionamento per il trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.
5. Le funzioni di cui al presente articolo possono essere delegate, con apposita convenzione, dall'A.S.L. alle imprese di pompe funebri che agiscono in veste di incaricati di pubblico servizio.

Articolo 11 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali devono essere adeguati ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa l'una di legno e l'altra di metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura o comunque nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. o suo incaricato.
3. La cassa di legno deve avere le caratteristiche e deve essere confezionata secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti.
4. La regolarità della cassa e il suo corretto confezionamento sono attestate in base al precedente articolo 11.

5. Per le inumazioni non è consentito l'uso di cassa di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di feretri provenienti dall'estero o da altro Comune e per i quali sussiste l'obbligo della doppia cassa in metallo, questa dovrà essere preferibilmente collocata all'esterno, così da poter essere agevolmente rimossa prima dell'inumazione. Nel caso in cui la cassa di metallo sia stata posta all'interno del feretro, prima di procedere all'inumazione, dovrà essere resa permeabile a mezzo di fenditure di idonee dimensioni nella parte superiore al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
6. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 01,5 mm, se di piombo.
7. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno può essere fatto, purché sia dotato di autorizzazione ministeriale.
8. Per la cremazione è consentito solo l'uso di materiali combustibili o sublimabili. Dal feretro, prima dell'introduzione nel forno, devono essere asportati eventuali addobbi non combustibili (maniglie, croci, targhette in metallo).
9. Nel caso in cui il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa può essere assolto con l'utilizzo di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, purché sia dotato di autorizzazione ministeriale e che ne garantisca l'impermeabilità per il periodo necessario al trasporto.
10. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
11. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi dotati di autorizzazione ministeriale, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 12 - Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per l'inumazione e per la cremazione per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, purché siano decedute nel Comune o siano in esso residenti al momento del decesso.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile del servizio competente sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

Articolo 13 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Capo IV

Trasporti funebri – Riti religiosi

Articolo 14 - Modalità del trasporto e percorso

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni previste dalla normativa vigente,⁴ comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco o suo delegato.
3. Il competente organo dell'A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Articolo 15 - Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi previsti dalla normativa vigente.⁵
2. I trasporti funebri a pagamento possono essere effettuati dal Comune e/o dalle imprese funebri, in regime di libera concorrenza, nel rispetto della normativa nazionale e di quelle regionali e delle disposizioni del presente regolamento.
3. Il recupero e il trasporto delle salme accidentate e il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del Comune.
4. I trasporti funebri gratuiti, a carico del Comune sono esercitati con affidamento a terzi, nel rispetto della normativa vigente.⁶
5. Il Comune può imporre il pagamento di una tariffa per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto funebre effettuato all'interno del Comune o in uscita da esso, con le modalità previste al successivo art. 93.

Articolo 17 - Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 12.
2. Spetta al Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. dettare le disposizioni per

⁴ Art. 27, R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

⁵ Art. 20, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

⁶ D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

l'effettuazione del trattamento antiputrefattivo.⁷

3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, che assume la veste di incaricato di pubblico servizio⁸ e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.
4. Ogni trasporto di cadavere deve essere autorizzato dal responsabile di servizio del comune di decesso.
5. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
6. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
7. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione di cui al successivo art. 22 deve restare in consegna al vettore.
8. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 18 - Riti religiosi

1. I ministri di culto, sia della Chiesa cattolica che degli altri culti, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il feretro può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Articolo 19 - Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con autotunebre; la stessa deve essere oscurata anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc..., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 20 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando, per misure igieniche, sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 7, anche prima

⁷ Art. 32, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

⁸ Art. 358, Codice penale.

che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 21 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. All'autorizzazione è successivamente allegata la certificazione del Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell'A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 9.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché, ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 11, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
6. Per i morti di malattie infettive - diffusive l'autorizzazione al trasporto viene rilasciata in osservanza delle norme vigenti⁹ e dell'art. 20 del presente regolamento.
7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso, fatta salva l'eventualità che le ceneri siano oggetto di autorizzazione alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

Articolo 22 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati.

⁹ Art. 25, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 23 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937¹⁰, o di Stati non aderenti a tale Convenzione.¹¹
2. Le autorizzazioni già di competenza degli organi periferici del Ministero dell'interno, sono rilasciate dal soggetto competente come individuato dalla normativa regionale.

Articolo 24 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, l'autorizzazione è rilasciata dal soggetto competente come individuato dalla normativa regionale.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili, purché non siano ancora presenti parti molli.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 47.

Articolo 25 - Rimessa delle autofunebri

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità stabilite dalla normativa vigente.¹²

¹⁰ R.D. 1 luglio 1937, n. 1379; art. 27, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

¹¹ Artt. 28 e 29, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

¹² Art. 21, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

TITOLO II

CIMITERO

Capo I

Cimitero

Articolo 26 - Elenco cimiteri: Cimitero Comunale sito in Via Quattro Novembre n.65

Articolo 27 - Disposizioni generali - Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni previste dalla normativa vigente¹³ e delle eventuali norme regionali.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li svolge mediante il personale comunale.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione previste dalla normativa vigente.¹⁴
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui alla normativa vigente.¹⁵
6. Il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. controlla, per i profili igienico-sanitari, il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 28 - Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, o, nelle more della sua adozione, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.
2. La sepoltura in tali aree avviene a seguito di specifica richiesta degli aventi titolo, come individuati nell'atto che istituisce i suddetti reparti speciali.
3. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.
4. Gli arti anatomici di norma vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

¹³ Art. 102 e 105, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

¹⁴ Artt. 31, 112, 113 e 114, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

¹⁵ Artt. 52, 53 e 81, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

5. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Articolo 29 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
 - d) le salme delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 3° grado sepolti in uno dei cimiteri del Comune;
 - e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
 - f) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
 - g) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
2. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 29 comma 2, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
3. Al di fuori dei casi sopra elencati, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente del defunto.

Capo II

Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

Articolo 30 - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività.¹⁶
3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente¹⁷ e dal successivo art. 32.

¹⁶ Art. 90, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

¹⁷ Art. 91; artt. 54 -63, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 31 - Piano regolatore cimiteriale

1. Il Comune adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano regolatore cimiteriale è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L. ed ARPA, nelle forme previste dalla normativa vigente.¹⁸
3. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali e regionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti - salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti - salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché, dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia, di costruzione comunale, arcate di loculi);
 - e) cellette ossario;
 - f) nicchie cinerarie;
 - g) ossario comune;
 - h) cinerario comune;
 - i) camera mortuaria (deposito di osservazione);
 - j) locali per il personale di custodia;
 - k) obitorio;
 - l) area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri.
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui al successivo comma 9.

¹⁸ Art. 139, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
8. Ogni cinque anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
9. Presso gli Uffici comunali è depositata una planimetria, in scala 1:500, dei cimiteri esistenti nel Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale.¹⁹

Capo III

Inumazione e tumulazione

Articolo 32 - Inumazione

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila.
3. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 25 anni dal giorno del seppellimento.
4. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Articolo 33 - Cippo

1. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba di dimensioni m.l. 70 X 0,70 e di altezza non superiore a mt. 0,15 dal piano d'appoggio, con sovrastanti monumenti o elementi verticali (croci, statue, steli, etc.) che potranno arrivare fino all'altezza di m.l. 1.00. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, età, delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della nascita e della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.
2. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

¹⁹ Art. 54, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui alla normativa vigente.²⁰

Articolo 34 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura, realizzata secondo le norme vigenti.²¹
4. Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50.
5. Nel loculo, se presente il feretro, è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in relazione alla capienza. Decorso il termine di 40 anni dalla concessione del loculo, ai sensi dell'art. 57, i resti mortali, raccolti in apposita urna o cassetta ossaria, dovranno essere trasferiti in ossario, a cura e spese del richiedente.
6. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme vigenti.²²

Articolo 35 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché non superiore a 12 mesi.
4. Scaduto il termine di utilizzo senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento

²⁰ Artt. 63 e 99, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

²¹ Art. 76 commi 8 e 9, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

²² Artt. 76 e 77, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

dei lavori, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune, con diritto di rivalsa dei costi sostenuti.

5. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
6. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Capo IV

Esumazioni ed estumulazioni

Articolo 36 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è di 25 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.
4. Nel caso che la salma esumata si presenti completamente scheletrizzata si applica quanto disposto nel successivo articolo 42.
5. Nel caso di non completa mineralizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
 - b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - c) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
6. Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere, direttamente su di essi o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo e la falda idrica.
7. Il tempo di reinumazione è stabilito in:
 - a) cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - b) due anni in nel caso si ricorra all'impiego delle predette sostanze.
8. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Articolo 37 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.
4. Alle esumazioni ordinarie sono equiparate quelle dovute a successiva sepoltura di resti non scheletrizzati, trascorso il periodo fissato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 38 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nel periodo ottobre – aprile, fatti salvi i casi ordinati dall'autorità giudiziaria e anche nel periodo maggio - settembre nei comuni montani. L'esumazione straordinaria di salme di persone morte per malattia infettiva, si eseguono trascorsi due anni dal decesso, senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Salute.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno, alla presenza di personale tecnico appositamente incaricato dall'A.S.L., salvo diversa disposizione stabilita dalle normative regionali o dal Dirigente del servizio di igiene pubblica della A.S.L.

Articolo 39 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 25 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - b) su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenzario delle concessioni in scadenza nell'anno successivo.
5. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
7. I resti mortali, sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.
10. I feretri estumulati dopo venticinque anni sono inumati. dopo avere creato le condizioni per la ripresa del processo di scheletrizzazione, anche con sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile e con l'eventuale addizione, direttamente su di essi o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire il suddetto processo, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo e la falda idrica.
11. Il tempo di inumazione è stabilito in:
 - a) cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - b) due anni in nel caso si ricorra all'impiego delle predette sostanze.
12. Per le estumulazioni effettuate prima dei venticinque anni dalla tumulazione, il periodo di inumazione è di cinque anni.

Articolo 40 - Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, sono sottoposte al pagamento della tariffa prevista.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Articolo 41 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Articolo 42 - Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare

1. I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa vigente in materia. Durante le operazioni nessuno può

prelevare parte del cadavere, di indumenti, di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

2. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
3. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto un verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 2 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 43 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Capo V

Cremazione

Articolo 44 - Crematorio

1. Il Comune non dispone di impianto di cremazione e conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino

Articolo 45 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

2. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:
 - a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
 - c)) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdetto la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
 - d) certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata del Direttore Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
 - e) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
 - f) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento familiare dell'urna cineraria.
3. Compete a questo Comune autorizzare la cremazione delle persone decedute in questo Comune o qui sepolte.

Articolo 46 - Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
4. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.
5. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Articolo 47 - Dispersione delle ceneri e affidamento familiare delle urne cinerarie

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso. In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l'autorizzazione compete all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri.
2. la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui al precedente art. 45, comma 1 lettera b), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;
3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - a) del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;
 - b) l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
 - c) l'indicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto.
 - d) il consenso scritto dei proprietari dell'area, per le dispersioni in area privata.
4. La dispersione delle ceneri nel territorio comunale è consentita solo all'interno del Cimitero nell'area appositamente individuata nel Piano Cimiteriale.
5. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata nella richiesta o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre.
6. L'affidamento familiare dell'urna cineraria deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio del Comune di decesso.
7. L'affidamento dell'urna cineraria potrà avvenire conformemente alla volontà espressa dal defunto, con modalità disciplinate dalla normativa regionale vigente.
8. Dalla richiesta dovranno risultare:
 - a) le generalità dei richiedenti e della persona alla quale verrà consegnata l'urna sigillata, la quale dovrà sottoscrivere il relativo verbale di consegna;
 - b) l'indirizzo presso il quale verrà conservata l'urna cineraria;
 - c) l'impegno da parte dell'affidatario:
 - i. a comunicare ogni variazione del luogo di residenza, di domicilio o di conservazione dell'urna cineraria al Comune, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa;

- ii. a custodire l'urna, debitamente sigillata, secondo le vigenti disposizioni di legge sia civili che penali e a non affidarla ad altre persone, neppure temporaneamente;
 - iii. a trasferire l'urna presso un Cimitero comunale nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilità dell'affidatario alla conservazione delle ceneri presso la propria abitazione.
- 9. L'urna dovrà essere conservata in un luogo confinato e destinato solo a questo (nicchia, teca o simili) idoneo a garantirne la sicurezza da ogni profanazione.
 - 10. Le urne destinate alla raccolta delle ceneri dovranno essere conformi alla normativa vigente.
 - 11. In caso di decesso dell'affidatario gli aventi titolo dovranno presentare una nuova richiesta di autorizzazione, qualora tale fosse la volontà del defunto, oppure restituire l'urna al Cimitero.
 - 12. La consegna dell'urna può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa in vita del defunto.
 - 13. La consegna di un'urna cineraria già tumulata con altri feretri potrà avvenire solo previa verifica delle condizioni di conservazione della stessa. Qualora necessario, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, potranno essere impartite specifiche disposizioni per la conservazione a domicilio.
 - 14. Presso il servizio di Polizia Mortuaria è istituito un apposito registro contenente le generalità del defunto e dell'affidatario dell'urna, l'indirizzo del luogo di conservazione e le successive eventuali variazioni.

Capo VI

Polizia dei cimiteri

Articolo 49 - Orario

- 1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
- 2. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
- 3. La chiusura e l'apertura del cimitero avviene attraverso chiusure automatiche. E' sempre prevista l'uscita di sicurezza.

Articolo 50 - Disciplina dell'ingresso

- 1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
- 2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, ad esclusione dei cani al servizio di cittadini ipovedenti;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 14 quando non siano accompagnati da adulti.

3. Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

Articolo 51 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
 - m) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo che non siano debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 52 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 53 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile

del Servizio di Polizia Mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

2. Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 88.
7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
8. Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Articolo 54 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 55 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc..., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale e sul sito Internet dell'Ente per un mese, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 43 in quanto applicabili.

TITOLO III

CONCESSIONI

Capo I

Tipologie e manutenzione delle sepolture

Articolo 56 - Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 32, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle edicole, tombe di famiglia, etc.).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite normativa vigente rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto - tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;

- c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 57 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato²³.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in 25 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali derivanti da cremazione da salma;
 - c) in 15 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali derivanti da cremazione da resti di esumazione sia ordinaria che straordinaria;
 - d) in 25 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, possibile rinnovo di ulteriori 15 anni.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma seguente.
4. È consentito il prolungamento della concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i quaranta anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione.
5. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.
6. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sottoscrizione o dalla prima sepoltura, se antecedente.

Articolo 58 - Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui al comma 4, lettera a) dell'art. 56, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
2. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. La concessione può essere effettuata, in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente di età superiore a 75 anni che abbia il coniuge o parenti o affini entro il 3° grado tumulati nello stesso cimitero, con possibilità di scegliere, se disponibile, il loculo contiguo, anche in altra fila o sull'angolo, a quello del congiunto

²³ Art. 92, comma 1, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui comma 4, lettera b) dell'art. 56, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
5. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
6. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.
7. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.
8. Nel Cimitero comunale possono essere sepolti, così come previsto dall'art.50 del D.P.R. n.285/1990 dall'art.75 della legge Regionale n.33/2009, quando non venga richiesta altra destinazione:
 - I cadaveri delle persone, ovunque decedute aventi in vita la residenza nel Comune di Civate Camuno;
 - I cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, esistente nel cimitero stesso;
 - I cadaveri, le ceneri o i resti mortali delle salme delle persone che abbiano risieduto nel Comune;
 - I nati morti ed i prodotti del concepimento da residenti in Civate Camuno;
 - Ex residenti ricoverati in strutture assistenziali
9. I non residenti, non rientranti nelle categorie sopraindicate, potranno essere tumulati nel cimitero comunale, dopo la verifica della disponibilità dei loculi- fossa- ossario e pagamento di un prezzo di concessione maggiorato del 30% rispetto a quello pagato dai residenti, con autorizzazione del Responsabile del servizio cimiteriale;
10. Gli animali di affezione, per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, possono essere tumulati in teca separata, previa cremazione, nello stesso loculo del defunto o nella tomba di famiglia. La volontà del defunto o degli eredi è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al comune. Sulla lapide o sulla tomba di famiglia è fatto divieto di esporre fotografie dell'animale di affezione ivi tumulato o di riportare iscrizioni, è consentita l'apposizione di una fotografia della persona deceduta in compagnia dell'animale, alla scadenza della concessione, non rinnovata, le urne contenenti le ceneri dell'animale, eventualmente presenti, saranno riconsegnate ai familiari del defunto o smaltite secondo la normativa vigente all'epoca.

Articolo 59 - Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'articolo 58, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono per successione ereditaria o testamentaria.
3. La famiglia del concessionario è da intendersi composta:
 - a) ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
 - b) i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini);
 - c) il coniuge o persona assimilata²⁴;
 - d) i generi e le nuore;
 - e) i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, sostitutiva di atto di notorietà. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.
4. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
5. Per i collaterali, gli affini e i conviventi la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché il titolare mantiene tale qualità.
6. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata.
7. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
8. In caso di manifestazione di volontà testamentaria del defunto e in assenza di eredi, i diritti e gli obblighi in capo alla concessione sono trasmessi al legatario.
9. La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
10. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.
11. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
12. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
13. Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea, dietro pagamento al Comune di una somma eguale al costo relativo alla concessione stabilito per loculi individuali,
14. Tale pagamento dovrà essere effettuato anche nel caso di tumulazione provvisoria in attesa della costruzione dei loculi individuali a cura del Comune, o della tomba di famiglia di

²⁴ Art. 1, comma 20, L. 20 maggio 2016, n. 76.

appartenenza del defunto, rapportata agli anni di concessione provvisoria. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 60, nel caso di traslazione dalla tomba prima della scadenza della concessione provvisoria, ai congiunti che ne faranno richiesta verrà rimborsata una somma rapportata agli anni di residua durata della concessione non usufruita.

15. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

Articolo 60 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione

1. La cura e la manutenzione delle sepolture private spettano ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzione di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, se previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.
3. Per la manutenzione straordinaria il Comune provvede mediante l'approvazione di apposite perizie o progetti, i cui oneri saranno ripartiti in quota tra i concessionari in ragione del numero dei posti in concessione.
4. Le modalità ed i tempi di corresponsione delle quote al Comune vengono determinate al momento dell'approvazione della perizia/ progetto.
5. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - c) l'ordinaria pulizia;
 - d) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
6. Qualora il concessionario non provveda per tre anni al pagamento del canone di cui al comma 2, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.
7. Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al suddetto canone di manutenzione, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'esenzione dal pagamento per parte o per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare.

Articolo 61 - Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 70 ed alla esecuzione delle opere relative entro i termini stabiliti nell'atto di approvazione del progetto. Prima dell'utilizzo il sepolcro dovrà essere dichiarato agibile secondo le norme vigenti.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Capo II

Divisione, Subentri, Rinunce

Articolo 62 - Divisione, Subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 59 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 59, che assumono la qualità di concessionari.
9. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

10. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di decadenza della concessione.
11. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 59, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
12. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 63 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetua quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.
2. In caso di rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari:
 - a) al 90% della tariffa in vigore entro tre mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura non sia stata occupata da salma;
 - b) all'80% della tariffa in vigore entro tre mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura sia stata occupata da salma;
 - c) al 50% della tariffa in vigore tra il quarto mese ed il terzo anno dalla concessione;
 - d) al 30% della tariffa in vigore tra il quarto e il decimo anno dalla concessione;
 - e) al 20% della tariffa in vigore tra il decimo anno dalla concessione ed il venticinquesimo anno dalla concessione.
3. Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre il venticinquesimo anno dalla concessione.
4. In caso di rinuncia a concessione di sepoltura individuale perpetua spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa per la riconcessione del manufatto in vigore al momento della rinuncia.
5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 64 - Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 65 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione a costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
 - a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - b) per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
3. Ai concessionari può essere riconosciuto, previa accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 66 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui all'art. 56, comma 4, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
 - a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - b) per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore decimo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale, d'intesa con il Servizio di polizia mortuaria.

L'importo da rimborsare sarà al netto delle spese sostenute per l'estumulazione, che verranno detratte dalla somma complessiva.

3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dall'art. 65, comma 3.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Capo III

Revoca, Decadenza, Estinzione

Articolo 67 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente²⁵, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale e sul sito Internet dell'Ente per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 68 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro trenta giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 56;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 61, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 60;

²⁵ Art. 92, comma 2, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
 3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e sul sito Internet dell'Ente e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
 4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Articolo 69 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 70 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 57 o con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dalla normativa vigente²⁶.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

²⁶ Art. 98, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I

Imprese e lavori privati

Articolo 71 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione, anche annuale del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale e dal DURC (documento unico di regolarità contributiva).
3. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al Titolo II - capo VI del presente regolamento, in quanto compatibili.

Articolo 72 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, nel rispetto delle normative nazionali, regionali e comunali vigenti in materia di edilizia, di polizia mortuaria e del presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
9. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

Articolo 73 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art. 71, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc..., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfettariamente determinata in tariffa.

Articolo 74 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 75 - Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc....

Articolo 76 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio tecnico, sentito il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 77 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico in occasione della commemorazione dei defunti detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 78 - Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 71 e 73.

Articolo 79 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Il personale dei cimiteri è altresì tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terze cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto alle misure di prevenzione della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente.

Capo II

Onoranze funebri

Articolo 80 – Attività funebre

1. Le imprese che svolgono attività di onoranze funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - b) fornire feretri e gli accessori relativi;
 - c) occuparsi della salma;
 - d) effettuare il trasporto di salme e di cadaveri.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente²⁷, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di almeno un'autofunebre e di una rimessa rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente²⁸.
3. Solo le imprese in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente possono effettuare nel territorio comunale l'attività funebre, intrattenendo i rapporti con l'utenza.
4. E' fatto divieto a soggetti diversi dall'impresa funebre di svolgere attività di intermediazione per l'organizzazione e lo svolgimento di funerali o di altre attività di onoranze funebri.

Articolo 81 - Obblighi e Divieti

1. Le imprese di pompe funebri devono attenersi alla disciplina delle libere contrattazioni e all'osservanza del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai principi di correttezza professionale delle contrattazioni, nel rispetto delle credenze e dei costumi delle famiglie dei dolenti. E' fatto obbligo alle imprese di rispettare il segreto professionale, la normativa vigente sulla privacy e di astenersi dal diffondere dati o notizie riservate.
3. L'impresa è obbligata a rilasciare, a richiesta degli interessati, un preventivo scritto relativo al costo della prestazione.
4. È fatto divieto alle imprese:

²⁷ Art. 115, R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

²⁸ Artt. 20 e 21, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I

Disposizioni varie

Articolo 82 - Assegnazione di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria potrà disporre per l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".
3. Dovrà essere presentata all'ente una relazione comprovante che il richiedente si sia distinto per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità. A tal fine, verrà istituita, con delibera di Giunta Comunale, un'apposita commissione con il compito di valutare le domande presentate.

Articolo 83 - Mappa

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, deve essere tenuto preferibilmente con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 84 - Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;

- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 85 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il Responsabile del Servizio per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione alla sepoltura; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione alla sepoltura, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
2. I registri, preferibilmente in formato elettronico, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
3. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.
4. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di seppellimento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
5. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Articolo 86 - Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto preferibilmente con mezzi informatici.
2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 84, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 83.

Articolo 87 - Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Capo II

Norme transitorie - disposizioni finali

Articolo 88 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua adozione. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
2. Il provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
3. Le disposizioni di cui all'art. 60 hanno decorrenza a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 89 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc. ...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc. , s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 90 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria emana gli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale.

3. Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 91 - Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 92 - Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del regolamento di polizia mortuaria di cui al R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'“immemoriale”, quale presunzione “*juris tantum*” della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

Articolo 93 - Tariffe

1. La struttura tariffaria è disciplinata con provvedimento del Consiglio Comunale.
2. Spetta alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe, nel rispetto della disciplina fissata dal Consiglio Comunale.
3. Ogni anno, entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione finanziario, le tariffe vengono riviste ed eventualmente aggiornate in misura pari all'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo, con arrotondamento all'unità superiore.

Articolo 94 - Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla normativa statale in vigore.
2. Si fa inoltre rinvio alle norme regionali eventualmente emanate in materia di polizia mortuaria e/o di cremazione, dispersione, affidamento delle urne cinerarie.